

**ASSOCIAZIONE DEI CONSORZI DI BONIFICA
DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
D.P.G.R. 83/Pres. dd. 31.03.2009 in B.U.R. n. 15 del 15.04.2009**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE

emessa in data 21.09.2020

N. 09/p/20

<p>Oggetto: Riscossione dei contributi consortili mediante ruolo con procedura gestione integrata avvisi (GIA). Rinnovo convenzione con Agenzia delle Entrate - Riscossione</p>
--

IL PRESIDENTE

CONSIDERATE le norme di riordino del servizio della riscossione di cui alla legge delega 28 settembre 1998, n. 337;

VISTE le norme del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 così come modificate ed integrate dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, concernenti la riscossione delle entrate dello Stato e degli altri Enti Pubblici;

VISTE le norme contenute nel D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, concernenti la disciplina del servizio di riscossione dei tributi;

VISTI gli artt. 17, comma 3 e 18 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che dispongono rispettivamente che possono essere riscosse mediante ruolo affidato ai concessionari del servizio nazionale della riscossione le entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali e che le disposizioni di cui al capo II del titolo I e al titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, relative alle imposte sui redditi, si applicano, nel rispetto degli ambiti di competenza, anche interna, dei singoli soggetti creditori, anche alle altre entrate riscosse mediante ruolo a norma del citato art. 17 del d.lgs. n. 46/1999;

RILEVATO che il D.M. settembre 1999 n. 321, in attuazione degli articoli 12 e 24 del DPR n. 602/1973, disciplina il contenuto del ruolo e i tempi, le procedure e le modalità della sua formazione e consegna, nonché le modalità d'intervento in tali procedure di Agenzia delle Entrate - Riscossione (già "CNC");

CONSIDERATO che gli artt. 10,11,21 e 59 del R.D. 13 Febbraio 1933, n. 215, l'art.8 del D.P.R. 23 Giugno 1962, n. 947 e successive modificazioni, disciplinano l'applicazione dei contributi imposti dai Consorzi di Bonifica;

CONSIDERATE altresì le norme particolari di cui al capo IV del titolo 5° del R.D. 8 Maggio 1904, n. 368 che regolano la riscossione dei contributi sopra indicati;

CONSIDERATO che Agenzia delle Entrate-Riscossione è l'unico operatore idoneo a fornire il servizio di riscossione per tutti gli ambiti provinciali nazionali ad esclusione del territorio della Regione Siciliana e detiene una stabile organizzazione di personale, mezzi e strumenti per l'espletamento delle attività di riscossione coattiva e, quindi, è tecnicamente idonea e professionalmente qualificata per la gestione del servizio di riscossione dei crediti iscritti a ruolo;

RILEVATO che i Consorzi associati hanno l'esigenza di fornire continuità ai flussi finanziari in entrata nelle casse dei Consorzi;

CONSIDERATO che i Consorzi di Bonifica associati intendono procedere alla riscossione dei propri crediti con modalità idonee ad assicurare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità di tale attività e quindi si rende necessario definire condizioni operative che consentano il miglioramento del complessivo servizio di riscossione;

CONSTATATO, per quanto sopra esposto, di confermare l'indirizzo ai Consorzi associati a procedere alla riscossione a mezzo ruolo dei propri crediti relativi ai contributivi di bonifica attraverso la procedura integrata avvisi (c.d. GIA), in conformità dell'art. 32, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 46/1999 che secondo l'orientamento più volte manifestato dall'ANBI appare maggiormente rispondente alle disposizioni regolanti la materia applicabili ai Consorzi di Bonifica e che da una valutazione congiunta degli uffici dei Consorzi, appare rispondente agli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità perseguiti nella riscossione dei canoni;

RILEVATO, infatti, a tale proposito che l'ANBI ha più volte sottolineato nei propri documenti che "la predisposizione dell'avviso bonario di pagamento esemplato comunque sulle minute dei ruoli (attività di riscossione attraverso la procedura GIA), rientra nell'ambito della legittimità del sistema normativo giacché la cartellazione segue il mancato pagamento del contributo imposto, ma comunque già iscritto a ruolo. Diverso è il caso in cui si attua una procedura di riscossione diversa con una forma riscuotitiva "mista" o spuria che si articolerebbe in una fase volontaria imperniata sulle liste di carico e sul versamento diretto del "quantum" dovuto ed in una sola eventuale fase coattiva basata, invece, sulla formazione del ruolo successiva. Com'è noto, quest'ultimo sistema di esazione è stabilito "ex lege" per entrate tributarie diverse dei contributi di bonifica appartenenti in genere alla fiscalità locale, ma non è applicabile ai contributi consortili";

CONSIDERATO che le convenzioni in essere dei Consorzi associati vengono tutte a scadere il 31.12.2020;

VISTA la nota di "Agenzia delle Entrate-Riscossione" dd.14.09.2020 con la quale è stato trasmesso il testo della Bozza di Convenzione per la gestione dell'attività di riscossione e relative istruzioni per la compilazione, avente durata dal 01.01.2021 al 31.12.2023;

RITENUTO, pertanto, di formulare l'indirizzo di affidare per i motivi indicati in premessa i servizi di riscossione a Agenzia delle Entrate-Riscossione ;

VISTA la bozza di convenzione allegata al presente provvedimento nella quale sono disciplinati i relativi obblighi e diritti in capo ai Consorzi associati e all'Agenzia delle Entrate - Riscossione sopra indicata;

CONSIDERATO che per quanto riguarda il compenso previsto per la riscossione volontaria e coattiva esso è determinato, come da previsione dell'art. 7 della convenzione, secondo i principi informativi contenuti nell'art. 17 decr. Lgs. 112/99 e che la misura di tale compenso è pari all'1% della somma riscossa con un minimo di € 2,20 ed un massimo di € 154,94;

RITENUTO di disporre che la convenzione abbia efficacia fino al 31.12.2023 salvo sopravvenienze normative o amministrative che determinino, entro il periodo della sua efficacia, la soppressione di una delle due parti contraenti ovvero la cessazione anticipata dell'attività di una o entrambe di esse. In ogni momento ognuna delle due parti potrà comunque recedere dalla convenzione con un preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi mediante lettera raccomandata A/R.

RILEVATO che la convenzione stessa consente di attuare le stesse condizioni economico-operative per i Consorzi di Bonifica associati nonché le stesse modalità per i consorziati di assolvimento dei loro obblighi consortili realizzando in questo settore i principi e le direttive contenute nella L.R. 28/02 in tema di gestione unitaria dei servizi e conseguente realizzazione di economie gestionali;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'approvazione dell'allegata bozza di convenzione e di formulare ai Consorzi associati l'indirizzo che la stessa venga approvata dagli stessi al fine di conseguire una maggiore razionalizzazione nell'attività di riscossione dei contributi imposti dai Consorzi di Bonifica stessi ed una maggiore economicità nell'espletamento di tale servizio.

RILEVATA, la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per consentire la continuità del servizio in oggetto;

VISTO l'art. 22 - 4° comma L.R. 28/02;

VISTI gli artt. 5 – 4° comma lett. d) e 9 del vigente Statuto;

con i poteri del Consiglio dell'Associazione,

DELIBERA

- di formulare, per i motivi indicati in premessa, l'indirizzo ai Consorzi associati di procedere all'affidamento del servizio di riscossione dei contributi di bonifica mediante ruolo attraverso la procedura integrata avvisi c.d. GIA;
- di adottare, per i motivi indicati in premessa, l'allegata bozza di convenzione per la riscossione dei contributi dei Consorzi di Bonifica da stipularsi fra i Consorzi associati e Agenzia della Entrate - Riscossione;
- di precisare che il compenso previsto per la riscossione volontaria e coattiva è determinato, come da previsione dell'art. 7 della convenzione, secondo i principi informativi contenuti

nell'art. 17 D. Lgs. 112/99 e che la misura di tale compenso è pari all'1% della somma riscossa con un minimo di € 2,20 ed un massimo di € 154,94;

- di formulare ai Consorzi associati l'indirizzo che la stessa venga approvata dagli stessi al fine di conseguire una maggiore razionalizzazione nell'attività di riscossione dei contributi imposti dai Consorzi di Bonifica stessi ed una maggiore economicità nell'espletamento di tale servizio;
- di disporre che la convenzione abbia efficacia fino al 31.12.2023 salvo sopravvenienze normative o amministrative che determinino, entro il periodo della sua efficacia, la soppressione di una delle due parti contraenti ovvero la cessazione anticipata dell'attività di una o entrambe di esse. In ogni momento ognuna delle due parti potrà comunque recedere dalla convenzione con un preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi mediante lettera raccomandata A/R.
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo trattandosi di atto assunto per le motivate ragioni d'urgenza esposte in premessa;
- di sottoporre la presente delibera alla ratifica del Consiglio dell'Associazione nella sua riunione immediatamente successiva.

IL SEGRETARIO
f.to Armando Di Nardo

IL PRESIDENTE
f.to Rosanna Clocchiatti

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI

L'IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28/2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165/2016 dd.06/09/2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo dell'Associazione il 21.09.2020 in copia integrale o con le modalità di cui all'art. 5, 3° e 4° comma del Regolamento;
- è stata affissa all'Albo dell'Associazione ilcon le modalità di cui all'art. 5, 2° comma del Regolamento;
- è rimasta affissa all'Albo dell'Associazione per sette gg. consecutivi fino al 28.09.2020;
- è stata trasmessa, con lettera prot. n. in data alla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali per il controllo preventivo di legittimità ai sensi degli artt. 22 e 23 L.R. 28/02 in quanto provvedimento rientrante fra quelli sottoindicati e previsti all'art. 23 – 1° comma
 - a) i bilanci preventivi e le relative variazioni;
 - b) il conto consuntivo;
 - c) lo statuto consortile;
 - d) i provvedimenti con cui viene disposta la partecipazione, l'acquisizione o la costituzione di società esterne;

IL SEGRETARIO
(dr. Armando Di Nardo)

ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28/2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165/2016 dd.06/09/2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21.09.2020

- per avvenuta pubblicazione non rientrando la stessa fra quelle soggette a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 22 – 2° comma L.R. 28/02;
- per decorrenza dei termini previsti dall'art. 23 – 2° comma lett. a) L.R. 28/02 senza che la Giunta Regionale ne abbia disposto l'annullamento;
- per approvazione della Giunta Regionale delle legittimità dell'atto disposta con provvedimento n. del così come disposto dall'art. 23 – 2° comma L.R. 28/02;

CHE la presente deliberazione è stata annullata dalla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali con nota del pervenuta all'Associazione il

IL SEGRETARIO
(dr. Armando Di Nardo)